Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 14

DEL 03 NOVEMBRE 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

ERRATA CORRIGE

Qui di seguito si riporta la decisione del Tribunale Federale Territoriale relativo al deferimento della Procura Federale 2622/62pf13-14/SP/dl del 18/9/2015 (procedimento 19/B) in quanto erroneo, relativamente alla società A.S.D. Fair Play (RG), per mero errore tipografico.

Procedimento 19/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig. Pannitteri Antonio , Presidente della società A.S. Athena Club
- Sig. Costantino Salvatore, Presidente della società A.S.D. Sacro Cuore oggi Sport Soccer Milazzo 1937
- Sig. Ursino Orazio, Presidente della società P.G.S. S.Pio X
- Sig. Chiaranda Davide, Presidente della società A.S.D. Fair Play
- Sig. Raia Bernardo, Presidente della società S.S.D. Santa Sofia Calcio Licata
- Società A.S. Athena Club (CT)
- Società A.S.D. Sacro Cuore oggi Sport Soccer Milazzo 1937 (ME)
- Società PGS San Pio X (CT)
- Società S.S.D. Santa Sofia Calcio Licata s.r.l.(AG)
- Società A.S.D. Fair Play (RG)

P.Q.M.

- Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli artt. 1 bis comma 1 C.G.S., 10 comma 2 C.G.S., 4 comma 1 C.G.S., 18 lett. b C.G.S. e 19 lett. h C.G.S, applica:
- ai Sigg.ri Pannitteri Antonio, Costantino Salvatore, Ursino Orazio, Chiaranda Davide, Raia Bernardo, la sanzione dell'inibizione per mesi sei ciascuno;
- alle Società A.S. Athena Club (CT), A.S.D. Sacro Cuore oggi Sport Soccer Milazzo 1937; Società P.G.S. San Pio X (CT), S.S.D. Santa Sofia Calcio

Licata s.r.l.(AG), **A.S.D. Fair Play (RG),** la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00) ciascuna.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 03 novembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 16/B (stralcio)
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. SPADA GIUSEPPE (Presidente, all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Sicula Leonzio);
A.S.D. SICULA LEONZIO.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 1844/983 pf 13 14/GR/mg del 20 agosto 2015:

1) Il sig. Giuseppe Spada, nella qualità sopra specificata, nella stagione sportiva 2013-2014, perché ha violato l'art 1 bis, comma uno, del C.G.S. per aver sottoscritto e/o comunque non aver vigilato che venisse sottoscritto con l'A.S.D. Acireale la lista di trasferimento dei calciatori Mirabella Angelo e Coniglio Giuseppe senza verificare e/o far verificare che il Presidente della Società cedente, sig. Nicola D'Amico, ne avesse i poteri, in quanto, invece risultato inibito all'epoca dei fatti. Il sig. Spada ha poi violato la medesima norma in relazione all'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere successivamente consentito quale dirigente accompagnatore ufficiale la partecipazione dei predetti calciatori alla gara A.S.D. Sicula Leonzio – Comprensorio Normanno del 26.01.2014, nonché per avere già in precedenza consentito e/o comunque non impedito, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società, la partecipazione dei predetti ad altre 12 gare del Campionato di Promozione girone "C" e 5 gare della Coppa Italia Promozione nella stagione sportiva 2013-2014, come anche dedotto dalla Società Comprensorio Normanno nel proprio ricorso al Giudice Sportivo, senza che in merito la A.S.D. Sicula Leonzio espressamente contestasse alcunché. Il tutto nonostante la posizione irregolare degli stessi calciatori, come poi accertato dalla Commissione Tesseramenti con la decisione del 06.02.2014 pubblicata nel C.U. n. 15/D che ha dichiarato invalidi dalla data di deposito i tesseramenti di entrambi i calciatori.
2) La A.S.D. Sicula Leonzio, della violazione di cui all'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al proprio Presidente all'epoca dei fatti.

All'udienza dibattimentale del 6 ottobre 2015 è comparso il difensore del sig. Giuseppe Spada e dell'A.S.D. Sicula Leonzio, il quale ha chiesto in via principale il proscioglimento dei propri assistiti previo riconoscimento del principio di buona fede e dell'incolpevole affidamento in capo ad entrambi i deferiti ed in via del tutto subordinata l'applicazione del minimo edittale delle sanzioni.

La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi dodici d'inibizione a carico del sig. Giuseppe Spada; ammenda di € 1.500,00 e punti 18 di penalizzazione (ex artt. 17 e 18 C.G.S.) a carico della Società Sicula Leonzio.
Fissata altra udienza per il 3 novembre 2015 per l'acquisizione di documenti, la Procura Federale ha reiterato le richieste come sopra già formulate.
La A.S.D. Sicula Leonzio, costituitasi con memoria in data 28/10/2015 con altro difensore, pure presente, ha eccepito in via preliminare l'estinzione del procedimento ex artt. 34bis comma 1 C.G.S. della F.I.G.C. e 38 comma 1 C.G.S. C.O.N.I., anche alla luce dell'errata applicazione dell'art. 38 comma 5 lett. b dello stesso Codice; nel merito ha chiesto l'eventuale applicazione del principio di ragionevolezza al principio di responsabilità oggettiva, con conseguente graduazione della pena, con riferimento alla condotta assunta dalla A.S.D. Sicula Leonzio nella fattispecie.
Tali richieste sono state reiterate in udienza dal legale della Società deferita che ha altresì chiesto una eventuale conversione della penalizzazione in pena pecuniaria.
Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:
Per ciò che attiene alla posizione del sig. Giuseppe Spada, Presidente dell'A.S.D. Sicula Leonzio all'epoca dei fatti, e dell'A.S.D. Sicula Leonzio, va rilevato che il deferimento benché unitariamente proposto riguarda tre distinte ipotesi e più precisamente: a) per avere il sig. Giuseppe Spada in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. sottoscritto e/o comunque non vigilato che venisse sottoscritto con l'A.S.D. Acireale la lista di trasferimento dei calciatori Mirabella Angelo e Coniglio Giuseppe senza verificare e/o far verificare che il Presidente della Società cedente, sig. Nicola D'Amico, ne avesse i poteri, in quanto invece inibito all'epoca dei fatti; b) per avere il sig. Giuseppe Spada violato la norma dell'art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere successivamente consentito quale dirigente accompagnatore ufficiale la partecipazione dei predetti calciatori alla gara A.S.D. Sicula Leonzio – Comprensorio Normanno del 26.01.2014; c) nonché per avere già in precedenza consentito e/o comunque non impedito, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la Società, la partecipazione dei predetti ad altre 12 gare del Campionato di Promozione girone "C" e 5 gare di Coppa Italia Promozione nella stagione sportiva 2013-2014, come dedotto dalla società Comprensorio Normanno nel proprio ricorso al Giudice Sportivo senza che in merito la ASD Sicula Leonzio espressamente contestasse alcunché.
Orbene, per ciò che attiene alla fattispecie sub capo c) questo Tribunale Federale Territoriale ha già rilevato alla precedente udienza dibattimentale che la Procura Federale riteneva raggiunta la prova dell'utilizzo dei predetti due calciatori in 12 gare di campionato ed in 5 gare di Coppa Italia in virtù del principio processual-civilistico di non contestazione, per non avere l'A.S.D. Sicula Leonzio specificatamene contestato tale affermazione riportata nel reclamo proposto dalla Società Comprensorio Normanno avverso il risultato della gara Sicula Leonzio – Comprensorio Normanno del 26.01.2014.
Tale assunto non è stato tuttavia ritenuto condivisibile da questo T.F.T. sotto un duplice profilo.
Innanzitutto perché il principio processual-civilistico codificato nel 1° comma dell'art. 115 del c.p.c. ha valore solo fra i soggetti del rapporto processuale in essere e non può essere esteso a situazioni diverse, per cui non incombeva all'A.S.D. Sicula Leonzio alcun obbligo di specifica contestazione, non essendovi sub iudice altre gare se non quella specifica disputata con la reclamante. In secondo luogo non potendosi non rilevare che ove si fosse dovuto ammettere, per assurdo, l'applicazione del principio di non contestazione, **ne** sarebbe emerso che l'affermazione dell'allora reclamante non solo era del tutto generica ma non era, peraltro, accompagnata da una concreta descrizione delle gare in cui detti

calciatori sarebbero stati inseriti, per cui essa risultava pure inutile; da un lato perché non metteva il resistente nelle condizioni di potersi difendere, con la conseguenza che in capo ad esso non sorgeva e non sorge alcun obbligo di specifica contestazione, mentre dall'altro lato non faceva sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere (cfr. Cassazione Civile Sezione III 30/06/2015 n.13328).

In ragione delle superiori considerazioni questo Tribunale Federale Territoriale al fine di assumere ogni e qualsiasi decisione, ha disposto la sospensione del procedimento limitatamente alla posizione del sig. Giuseppe Spada, presidente, all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Sicula Leonzio e, conseguentemente, quello a carico dell'A.S.D. Sicula Leonzio previa sospensione dei termini prescrizionali del procedimento, demandando alla Procura Federale di accertare analiticamente: a) in quale gare di campionato e di Coppa Italia (S.S. 2013 – 2014) sono stati inseriti in distinta i calciatori Coniglio Giuseppe e Mirabella Angelo; b) in quale gare gli stessi sono stati effettivamente utilizzati; c) in caso di loro effettiva utilizzazione quale risultato utile abbia conseguito la società A.S.D. Sicula Leonzio.

Una volta adempiuto l'onere probatorio da parte della Procura Federale mediante il deposito delle distinte di gara e l'acquisizione dei risultati ottenuti nelle gare incriminate, ed acquisita agli atti la memoria difensiva sopra indicata, è stata fissata l'udienza odierna per la decisione.

Ciò posto questo Tribunale Federale Territoriale rileva innanzitutto l'inammissibilità della richiesta della A.S.D. Sicula Leonzio di revocare il provvedimento già assunto con C.U. n° 11 del 6/10/2015, sia per il difetto di legittimazione attiva in capo alla richiedente e sia perché, trattandosi di provvedimento decisorio già assunto, pubblicato e reso definitivo dall'inutile decorso del termine per l'eventuale impugnazione da parte dei soggetti legittimati, lo stesso non può essere revocato o modificato se non negli ulteriori diversi modi rituali previsti dal C.G.S.

Quanto all'eccepita estinzione del procedimento va inoltre rilevato che tale eccezione è infondata, in quanto il termine di giorni novanta stabilito dall'art. 38 C.G.S. CONI, ripreso dal primo comma dell'art. 34bis C.G.S. F.I.G.C., decorre dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, che la Corte Federale d'Appello, da ultimo con la decisione n° 4 del 16/04/2015, con dispositivo pubblicato sul C.U. n° 045/CFA e motivazione pubblicata sul C.U. n° 077/CFA (2014/2015), ha statuito debba farsi decorrere dal momento in cui il deferimento viene concretamente proposto: "*L'art. 34 bis C.G.S. prevede che entro 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare l'Organo di giustizia competente per il primo grado debba pronunciare la sua decisione. Non si tratta quindi di un termine di prescrizione che estingue l'illecito disciplinare ma di un termine di decadenza della potestas iudicandi degli Organi di giustizia federale. Tale termine non può che decorrere dal momento in cui il deferimento viene concretamente proposto e mette quindi l'Organo di giustizia in condizione di esercitare la potestas iudicandi (cfr., in tali termini, Corte d'Appello Federale - Sezioni Unite, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44/CFA del 14.4.2015 e Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, decisione pubblicata sul C.U. n. 30/TFN del 17.2.2015*)".

Nel caso di specie, il termine di cui all'art. 34-bis del C.G.S. ha iniziato a decorrere dal 20 agosto 2015, data del deferimento della Procura Federale, talché esso non è ancora decorso.

Per l'effetto del tutto inconsistente appare anche la considerazione circa l'inutilità della sospensione dei termini operata da questo Tribunale Federale Territoriale ex art. 38 comma 5 C.G.S. CONI a fini istruttori, che appunto la Società deferita contesta, non essendo decorso, alla data di pubblicazione della presente decisione, il termine di novanta giorni indicato dal citato articolo 38 (comma 1) C.G.S. CONI. ed essendo in ogni caso

consentito all'organo di Giustizia sportiva di incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti (art. 34 C.G.S.), nel caso in specie al fine della produzione di documenti ritenuti utili ai fini del decidere.
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta ampiamente provato che il tesseramento dei calciatori Mirabella Angelo e Coniglio Mattia a favore dell'A.S.D. Sicula Leonzio è stato dichiarato invalido dalla Commissione Tesseramenti fin dalla data del loro deposito poiché la lista di trasferimento era stata sottoscritta dal sig. Nicola D'Amico, Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. F.C. Acireale, soggetto questo inibito, per la qual cosa non abilitato a rappresentare la società nell'ambito della F.I.G.C. - ex artt. 19 comma 2 lett. a) e 22 comma 8 C.G.S.
Risulta altresì accertato che detti calciatori sono stati impegnati dalla A.S.D. Sicula Leonzio in più gare così come contestato in deferimento.
Ciò posto va affermata la responsabilità del sig. Giuseppe Spada, presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Sicula Leonzio, in ordine a quanto contestatogli in deferimento e alla stessa A.S.D. Sicula Leonzio a titolo di responsabilità diretta in ragione dei fatti attributi al proprio Presidente
In relazione alla quantificazione delle sanzioni da irrogare questo Tribunale Federale Territoriale osserva che certamente, in capo al sig. Giuseppe Spada e, conseguentemente anche alla A.S.D. Sicula Leonzio, va riconosciuta l'invocata buona fede che ne attenua di molto la responsabilità poiché se è vero che la sanzione dell'inibizione a carico del sig. Nicola D'Amico inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicata sul C.U. n° 492 del 2 maggio 2013 venne poi riportata anche sul C.U. L.N.D. n° 31 del 09/08/2013, è pur vero che su quest'ultimo C.U. così come nel primo, il nominativo del sig. Nicola D'Amico veniva associato alla società Aci S. Antonio Ambrosiana poi divenuta, per cambio di denominazione, A.S.D. F.C. Acireale.
Per ciò che attiene alla sanzione a carico della società questo Tribunale Federale Territoriale non ritiene di dovere aderire alle richieste della Procura Federale ed in particolare alla chiesta applicazione di 18 punti di penalizzazione ai sensi del comma 8 dell'art. 17 del C.G.S.
Infatti, è ormai orientamento consolidato nella Giurisprudenza federale il principio dell'equità, disattendendosi così quello del c.d. automatismo, finalizzato ad irrogare un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara irregolare. (Vedi da ultimo, C.D.N. C.U. n.87/CDN del 5.6.2014 e C.U. 333/CGF del 8.7.2014).
Principio questo che ha trovato migliore specificazione nel Collegio di Garanzia dello Sport che a Sezioni Unite ha così statuito: "*…i più consolidati indici della giustizia federale inducono a considerare, secondo logica, come base del computo sanzionatorio il numero di punti pari al punteggio conseguibile per la vittoria della squadra che abbia indebitamente schierato il calciatore squalificato (rectius in posizione irregolare); per la singola gara; quindi, al fine di assicurare la giusta afflittività della sanzione sportiva e stante la reiterazione dell'inosservanza della inibizione a partecipare a una gara, la comminazione di base può essere aumentata mercé una c.d. "sanzione aggiuntiva", tuttavia non tale da eguagliare un punteggio negativamente acquisibile per più di una gara (= >3<6) [Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport S.U. decisione n. 24/2015]*
In definitiva appare logico ed equo, alla luce delle considerazioni espresse e dei su esposti principi, da cui questo Collegio non ritiene di discostarsi, sanzionare nel minimo edittale i deferiti, così come da dispositivo.
Infine non può trovare accoglimento la richiesta, avanzata per la prima volta in questa sede, tendente alla conversione dell'eventuale penalizzazione di punti in classifica in ammenda, poiché non ricorrono i presupposti richiamati dall'art.17 comma 1 C.G.S., trattandosi di fattispecie diverse e tra loro non comparabili.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
la sanzione di mesi uno di inibizione al sig. Giuseppe Spada, Presidente dell'A.S.D. Sicula Leonzio all'epoca della commissione dei fatti;
l'ammenda di € 500,00 e punti 3 (tre) di penalizzazione da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2015/2016 alla A.S.D. Sicula Leonzio a titolo di responsabilità diretta per i fatti attribuiti al proprio Presidente.
La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 25/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. MICHELE PIOPPO (Calciatore tesserato per la Società A.S.D. La Vigneta ora A.S.D. Città di Nicosia)
A.S.D. CITTA' DI NICOSIA (già A.S.D. La Vigneta)

La Procura Federale, con nota 2568/648 pf12-13/GT/dl del 17/09/2015 ha deferito:

1) Il sig. Michele Pioppo, calciatore tesserato per la Pol. La Vigneta (ora A.S.D. Città di Nicosia) per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nel corrispondente art.1 bis comma 1 del nuovo C.G.S.) in relazione all'art. 3 C.G.S. comma 1, per avere commesso un atto violento nei confronti del calciatore tesserato per la Soc. Pol. Trinacria del 13.01.2013;
2) La società A.S.D. La Vigneta (ora A.S.D. Città di Nicosia), ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato all'epoca dei fatti.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico del sig. Michele Pioppo tesserato quale calciatore, all'epoca dei fatti, della A.S.D. La Vigneta la squalifica per mesi dodici; a carico dell'A.S.D. Città di Nicosia, già A.S.D. La Vigneta, l'ammenda di € 2.000,00.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.
In particolare risulta accertato che il sig. Michele Pioppo ha partecipato, per sua stessa ammissione, ai tafferugli avvenuti al termine della gara La Vigneta- Trinacria valevole per il campionato di 3° Cat. e disputata a Nicosia in data 13.11.2012, anche se ha negato di avere colpito con un pugno il calciatore avversario sig. Andrea Longi.
Quest'ultimo, viceversa, ha dichiarato di avere riconosciuto, senza dubbio alcuno, nel sig. Michele Pioppo in colui che lo ha aggredito colpendolo con un pugno sul lato sinistro del volto sia perché essendo calvo era facilmente riconoscibile sia perché subito dopo lo ha visto scappare.
Peraltro che il calciatore sig. Andrea Alongi sia stato colpito al volto risulta provato dalla dichiarazione resa dal sig. Vittorio Ricerca, dirigente accompagnatore della Soc. Trinacria il quale ha constatato personalmente la lesione subita dal proprio calciatore tant'è che ebbe a consigliargli di recarsi all'ospedale.
Alla responsabilità del sig. Michele Pioppo consegue la responsabilità oggettiva della società.

Pertanto le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento nei limiti di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:
visti gli artt. 1 bis commi 1, e 19 comma 4 lett. b) C.G.S. infligge al sig. Michele Pioppo la squalifica per tre gare;
visto l'art. 4 comma 2, e 18 comma 1 lett. b) C.G.S. applica all'A.S.D. Città di Nicosia (già A.S.D. La Vigneta) l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 27/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. GIANLUCA MANENTI (Presidente della A.S.D. Portopalo all'epoca dei fatti)
A.S.D. PORTOPALO

La Procura Federale, con nota 2693/1028 pf14-15/AA/mg del 21/09/2015 ha deferito:

1) Il sig. Gianluca Manenti, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Portopalo per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità in quanto, con dichiarazione del 20.02.2015 inviata all'Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale (dopo la pubblicazione del C.U. 357 del 17.02.2015), forniva una ricostruzione totalmente diversa e contraddittoria rispetto a quella esposta nel ricorso avverso l'omologazione del risultato del match Eurosport Avola/A.S.D. Portopalo (II Cat. Gir. I – Reg. Sicilia), ricorso verosimilmente promosso allo scopo di trarne ingiusto vantaggio, nonostante la consapevolezza della non rispondenza al vero del motivo di gravame.
2) La società A.S.D. Portopalo per rispondere a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal sig. Gianluca Manenti.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive .
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico del sig. Gianluca Menenti Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. Portopalo la inibizione di mesi due; a carico della A.S.D. Portopalo l'ammenda di € 200,00.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.
In particolare risulta accertato che il sig. Gianluca Manenti nella sua spiegata qualità di Presidente pro tempore della A.S.D. Portopalo sottoscriveva un reclamo diretto al Giudice Sportivo Territoriale con il quale chiedeva che venisse assegnata gara perduta all'A.S.D. Eurosport Avola per avere fatto partecipare alla gara il calciatore n.15 non risultante dalla distinta gara.
Detto gravame veniva respinto dal Giudice Sportivo Territoriale sul presupposto che detto calciatore era stato regolarmente identificato dal direttore di gara atteso che lo stesso inizialmente indicato quale recante la maglia n.14 era stato poi indicato quale recante la maglia n.15.
Che detta variazione era stata apportata solo sulla distinta consegnata all'arbitro mentre ne era stata omessa la correzione a quella consegnata alla consorella ragion per cui il predetto Giudice territoriale inibiva il dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Eurosport Avola e sanzionava con una ammenda la predetta società.

A seguito della pubblicazione di detti provvedimenti sul C.U. del Comitato Regionale Sicilia il sig. Gianluca Manenti, sempre nella sua spiegata qualità , inviava in data 20/02/2015 una nota al medesimo Giudice rappresentando che l'inibizione del predetto dirigente risultava ingiusta atteso che questi aveva segnalato per le vie brevi ad un proprio tesserato inscritto in elenco la modifica della distinta gara riservandosi, entrambi, di perfezionarla ad un momento successivo al fine di evitare ritardi nell'inizio della gara, poi cosa non avvenuta.
E' evidente la responsabilità in capo al deferito il quale al momento della presentazione del reclamo ha omesso di accertare in maniera esaustiva, attraverso l'audizione di tutti i propri dirigenti presenti alla gara, di quanto fosse effettivamente accaduto, cosa che gli avrebbe certamente consentito di avere conoscenza della regolare partecipazione alla gara del calciatore n.15 della Eurosport Avola.
Così facendo ha violato la norma contestata, causando comunque l'ingiusta sanzione a carico del dirigente e della società.
Alla responsabilità del sig. Gianluca Manenti corrisponde la responsabilità diretta della A.S.D. Portopalo.
Pertanto le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento nei limiti di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:
visti gli artt. 1 bis commi 1, e 19 C.G.S. infligge al sig. Gianluca Manenti l'inibizione per mesi uno;
visto l'art. 4 comma 1 e 18 C.G.S. applica all'A.S.D. Portopalo l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 28/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Salvatore Di Noto (Presidente A.S.D. P. Europa Montelepre); Salvatore Lo Iacono (Presidente A.S.D. Olimpia Borgetto); Salvatore Altieri (Presidente A.C.D. Città di Cinisi) e Salvatore Tedesco (Presidente A.S.D. Sferracavallo) e delle Società di rispettiva appartenenza come sopra indicate.

La Procura Federale, con nota 2677/307pf13-14/GT/dl del 21 settembre 2015 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Salvatore Di Noto (Presidente A.S.D. P. Europa Montelepre), Salvatore Lo Iacono (Presidente A.S.D. Olimpia Borgetto), Salvatore Altieri (Presidente A.C.D. Città di Cinisi) e Salvatore Tedesco (Presidente A.S.D. Sferracavallo Calcio), tutti per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 comma 1 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, C.G.S.), in relazione all'art. 28 del Regolamento della L.N.D. e 20 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere partecipato al Torneo "1° Trofeo Gazzara Club", organizzato dalla A.S.D. Renzo Lo Piccolo (categorie Pulcini 2003 e Esordienti 2002), svoltosi dal 31 ottobre al 2 novembre 2013, pur non avendo calciatori tesserati in numero sufficiente per la disputa delle gare.
Con la medesima nota sono state altresì deferite le Società di rispettiva appartenenza, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., in relazione alle violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti, secondo il principio dell'immedesimazione organica.

All'udienza dibattimentale le parti deferite, seppure debitamente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa, fatta eccezione per la A.C.D. Città di Cinisi.
Risultano agli atti del procedimento scritti difensivi della A.C.D. Città di Cinisi, che con memoria datata 07/04/2015 (con documenti) ha rappresentato di non avere partecipato al Torneo in questione, categoria Esordienti 2002 e che "*pur non disponendo di un numero sufficiente di calciatori tesserati per la categoria Pulcini 2003, ha integrato la rosa per la riferita categoria con giovani calciatori nati in epoca antecedente l'anno 2003";* nonché della A.S.D. Olimpia Borgetto che con memoria del 13/04/2015 ha fatto presente di disporre, nel torneo in questione, di otto tesserati pulcini, di cui cinque classe 2003 e tre classe 2004.
Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi sei a carico di ognuno dei Presidenti deferiti e dell'ammenda di € 800,00 a carico di ognuna delle Società deferite.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti, con le eccezioni di cui appresso, siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando *per tabulas*, la partecipazione delle rispettive compagini al Torneo in questione, come detto organizzato dalla A.S.D. Renzo Lo Piccolo (categorie Pulcini 2003 e Esordienti 2002), svoltosi in Terrasini (PA) dal 31 ottobre al 2 novembre 2013.
E' ben noto, infatti, che per il combinato disposto dei citati articoli del C.G.S., del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, è fatto obbligo alle Società che svolgono attività giovanile disciplinata dal Settore, di tesserare federalmente anche quei calciatori inquadrati ed utilizzati nei "Centri di Avviamento allo Sport" e nelle "Scuole di Calcio", a solo titolo didattico e formativo, non fosse altro che per garantire le conseguenti obbligatorie tutele medico sportive e assicurative.
Dagli accertamenti eseguiti è emerso che la Società A.S.D. P. Europa Montelepre non disponeva di alcun calciatore tesserato per entrambe le categorie partecipanti, mentre le Società A.S.D. Sferracavallo Calcio disponeva di un numero insufficiente di calciatori tesserati per la categoria Pulcini 2003.
Quanto alla A.C.D. Città di Cinisi non può non rilevarsi che la stessa, come risulta dal calendario della manifestazione, non ha preso parte alle gare della categoria Esordienti 2002 ed ha preso parte alle gare della categoria Pulcini 2003 utilizzando n° 7 tesserati di tale categoria integrando la rosa con giovani calciatori della fascia di età inferiore, il cui tesseramento è comprovato dalla documentazione prodotta unitamente alla memoria difensiva sopra citata.
Analoghe considerazioni possono svolgersi per la A.S.D. Olimpia Borgetto, che ha dimostrato il tesseramento nel suo complesso di giovani calciatori (Pulcini) in numero congruo, tutto ciò valendo, per entrambe le suddette società, ai fini del proscioglimento da ogni addebito.
Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
ai sigg. Salvatore Di Noto (Presidente A.S.D. P. Europa Montelepre), e Salvatore Tedesco (Presidente A.S.D. Sferracavallo) la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) per mesi tre;
Alle Società A.S.D. P. Europa Montelepre e A.S.D. Sferracavallo, la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00).
Dispone altresì il proscioglimento da ogni addebito del sig. Salvatore Altieri e della A.C.D. Città di Cinisi nonché del sig. Salvatore Lo Iacono e della A.S.D. Olimpia Borgetto.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 03 novembre 2015

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti